



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti



## COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc  
90010 FICARAZZI (PA)  
Telefono diretto 0916808461  
Fax 0916808462  
Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)  
[corteappellosicilia@lnd.it](mailto:corteappellosicilia@lnd.it)  
pec: [cortesportivaappello@lndsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@lndsicilia.legalmail.it)

### STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 COMUNICATO UFFICIALE N° 215 CSAT 17 DEL 19 GENNAIO 2016

## DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

### APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Francesco Giarrusso e Sandro Geraci, dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, si è riunita il giorno 19 gennaio 2016 ed ha assunto le seguenti decisioni.

#### **Procedimento 153/A/2015 (da C.U. n° 399 CSA n° 25 del 10/03/2015)**

A.S.D. NUOVO LEVER SOCCER GENERATION (CT) - Calciatore sig. FRANCESCO STRANO - Campionato giovanissimi provinciale CT girone "C" Gara Nuovo Lever Soccer Generation/Sport & Vita del 08/02/2015.

All'esito di procedimento di appello relativo al calciatore sig. Francesco Strano, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, nel contenere la sanzione di squalifica riportata dal predetto calciatore a tutto il 31/12/2015, ha prescritto allo stesso, quale condizione d'obbligo *sine qua non*, di seguire un corso arbitri presso la sezione di A.I.A. di Catania. Con nota del 28/12/2015 la società Nuovo Lever Soccer Generation ha rimesso nota con allegato attestato di frequenza del sig. Francesco Strano alle lezioni del corso arbitri nella stagione sportiva 2014/2015, così verificatasi la condizione di che trattasi, ad ogni effetto.

#### **Procedimento 68/A**

N.F.C. ORLANDINA (PA) – Gara campionato Eccellenza Atletico N.F.C. Orlandina/Rocca di Caprileone del 29/11/2015 – richiesta atti gara a valere preannuncio di reclamo

La società sopra indicata ha formulato espressa richiesta di invio degli atti della gara in epigrafe, con messaggio via fax del 05/12/2015 - ore 14,47 -, per la proposizione di appello avverso i provvedimenti disciplinari del Giudice di prime cure, senza tuttavia fare pervenire il ricorso nei termini di cui all'articolo 36 comma 2 del C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, ritenuto che l'espressa richiesta di presa visione e/o di invio degli atti ufficiali della gara comporta l'obbligo del contestuale versamento della tassa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 33 comma 8 e 36 comma 6 del C.G.S., dispone a carico della società N.F.C. Orlandina l'addebito della dovuta tassa reclamo pari a € 130,00=

### **Procedimento 80/A**

A.S.D. POL. SANT'ALESSIO (ME) Avverso squalifica fino al 30/06/2016 del calciatore sig. Pistone Tindaro - Campionato 1° cat. Girone "E" Gara: Ciclope Bronte/S. Alessio del 05/12/2015 - C.U. n. 176 del 10/12/2015.

Con tempestivo ricorso l'A.S.D. Sant'Alessio ha impugnato la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale come in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che il proprio calciatore ha sì protestato con veemenza nei confronti del direttore di gara, in quanto riteneva ingiusta l'espulsione appena comminatagli per doppia ammonizione, ma lo stesso non ha mai tentato di aggredirlo, circostanze queste che sarebbero comprovate dalle immagini tratte dalle riprese video fatte da una TV locale e di cui allega un DVD.

In ragione di quanto sopra chiede che la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure venga notevolmente ridotta.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile la produzione video in quanto nella fattispecie non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 35 comma 1.2 del C.G.S.

Nel merito, letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, va rilevato che al 5' del 2° tempo il direttore di gara ha espulso, per doppia ammonizione, il calciatore sig. Tindaro Pistone il quale, dopo avere avuto notificato il suddetto provvedimento disciplinare, ha cercato di colpire l'arbitro con calci e pugni, non riuscendovi perché quest'ultimo è riuscito a schivarli. Nel contempo il sig. Pistone assumeva nei confronti del direttore di gara un comportamento irrispettoso e minaccioso. Tali comportamenti, inoltre, sono stati reiterati al termine della gara.

In ragione di quanto sopra il reclamo non può trovare accoglimento, risultando la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure congrua e non suscettibile di alcuna pur minima riduzione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto gravame.  
Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

### **Procedimento 83/A**

A.S.D. OLIMPIA BORGETTO (PA) Avverso squalifica fino al 30/06/2016 del calciatore sig. Paolo Lo Cascio - Campionato Allievi Provinciali Olimpia Borgetto/Panormus del 12/12/2015 - C.U. n. 30 del 15/12/2015 Delegazione Provinciale di Palermo.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Olimpia Borsetto ha impugnato la sanzione come riportata in epigrafe, assunta dal Giudice Sportivo Territoriale, sostenendo in buona

sintesi che il calciatore sig. Paolo Lo Cascio si è limitato a protestare nei confronti del direttore di gara ritenendo ingiusta la decisione appena assunta da quest'ultimo.

Aggiunge la reclamante che il predetto calciatore nel protestare ha alzato le braccia per rafforzare il suo dissenso, gesto questo che sarebbe stato male interpretato dall'arbitro, che estraeva il cartellino rosso espellendolo e nell'uscire aveva un involontario contatto fisico con quest'ultimo.

In ragione di ciò la reclamante chiede, in via principale, che la sanzione impugnata sia annullata ed in subordine che sia ridotta in termini di equità in rapporto a quanto realmente accaduto.

Nonostante regolare convocazione, nessuno è comparso per la reclamante.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara redatto dall'arbitro, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione di svolgimento delle gare, rileva che al 6' del 2° tempo veniva espulso il calciatore sig. Paolo Lo Cascio, perché tentava di colpire il direttore di gara con un pugno. Il predetto calciatore una volta avuta notificata l'espulsione spingeva l'arbitro con una spallata costringendo i propri compagni ad intervenire per allontanarlo.

In ragione di quanto sopra quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara; nondimeno il gravame può trovare parziale accoglimento dovendosi rideterminare, così come da dispositivo, la sanzione in termini più equi, atteso che l'azione posta in essere dal calciatore è avvenuta in unico contesto e che la stessa non ha avuto conseguenze ultronee per il direttore di gara e ciò tenendo anche conto della giovane età del calciatore.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina la squalifica a carico del calciatore sig. Paolo Lo Cascio sino al 31 marzo 2016.

Senza addebito di tassa reclamo, non versata.

### **Procedimento 88/A**

A.S.D. LICATA CALCIO (AG) Avverso squalifica per sei gare calciatore sig. Vincenzo Martorana - Campionato di Promozione Girone "D" Gara Atletico Gela/Licata Calcio del 20/12/2015 - C.U. 192 del 23/12/2015.

Con rituale e tempestivo reclamo l'A.S.D Licata Calcio ha impugnato la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale come in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che il proprio tesserato, dopo essersi scontrato con due avversari, nel rialzarsi spingeva uno dei due calciatori avversari facendolo cadere a terra ma nega che lo abbia nel contempo colpito con un calcio al volto. Pertanto chiede che la sanzione come sopra inflitta sia rideterminata in termini più equi in ragione di quanto effettivamente commesso dal proprio tesserato.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 10' del 2° tempo il calciatore sig. Vincenzo Martorana è stato espulso *"poiché colpiva intenzionalmente con un calcio un avversario all'altezza del volto provocando una copiosa fuori uscita di sangue..."*

In ragione di quanto sopra appare evidente che quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara, con la conseguenza che il reclamo non può trovare accoglimento, in quanto la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure risulta congrua (ex art. 19 comma 4 lett. c) del C.G.S.) e non suscettibile di alcuna riduzione, in relazione alla grave condotta violenta attribuita al sig. Vincenzo Martorana in danno di un calciatore avversario.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame.  
Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

### **Procedimento 89/A**

A.S.D. ACIREALE (CT) Avverso la sanzione dell'ammenda di € 200,00; la squalifica per quattro gare del calciatore sig. Giuseppe Zappala, l'inibizione fino al 15/04/2016 del dirigente sig. Emanuele Merola - Campionato Eccellenza Girone "B" Gara Giarre Calcio/Acireale del 19.12.2015 - C.U. n. 192 del 23/12/2015.

Con tempestivo e rituale appello l'A.S.D. Acireale impugna le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportate, contestando le risultanze ufficiali, assumendo tuttavia come vera soltanto la circostanza che un calciatore del Giarre Calcio veniva a diverbio con alcuni calciatori dell'Acireale, in quanto infastidito per l'esultanza di questi ultimi. In particolare non corrisponderebbe al vero la circostanza che il calciatore sig. Giuseppe Zappalà e il dirigente abbiano aggredito calciatori avversari, essendosi i predetti, viceversa, prodigati per riportare la calma spingendo i propri calciatori nel loro spogliatoio, anche se con delle maniere un po' energiche.

Non sarebbe quindi vera la circostanza descritta dal direttore di gara in ordine alla mega rissa, e ciò sarebbe avvalorato dal fatto che non c'è stato nessun intervento da parte delle Forze dell'ordine presenti in quel momento.

In via istruttoria l'appellante chiede che questa Corte voglia disporre l'acquisizione della relazione di servizio dei Carabinieri e disporre l'audizione del direttore di gara.

All'udienza dibattimentale è comparso il legale rappresentante della società appellante, che ha insistito nei motivi di ricorso.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rigetta le richieste istruttorie avanzate dalla reclamante, essendo il rapporto degli ufficiali di gara fonte privilegiata ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. circa il comportamento di tesserati nel corso delle gare.

Dalla lettura del predetto rapporto, che risulta chiaro e coerente nella sua stesura, si evince che al termine della gara un calciatore del Giarre Calcio, già rientrato nel proprio spogliatoio, ne usciva subito dopo inveendo contro i calciatori dell'Acireale che in quel momento stavano festeggiando, in maniera chiassosa, per la vittoria appena ottenuta. Il predetto calciatore, inoltre, colpiva diversi avversari ed a causa di ciò si scatenava una rissa che coinvolgeva non solo tutti i calciatori ma anche tutti i dirigenti di entrambe le società e che durava circa 5 minuti.

In particolare, per ciò che qui interessa, il direttore di gara individuava il n° 5 dell'Acireale sig. Giuseppe Zappalà che colpiva con ginocchiate e pugni un calciatore avversario, nonché il sig. Emanuele Merola, dirigente accompagnatore dell'Acireale, il quale, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, "aizzava a più riprese la rissa" offendendo i calciatori avversari. Lo stesso inoltre aggrediva un calciatore avversario colpendolo con pugni e con un calcio ai genitali.

In ragione di quanto sopra il proposto gravame non può trovare accoglimento risultando tutte le sanzioni a carico dei tesserati e della società (che ne risponde oggettivamente) congrue e non suscettibili di alcuna pur minima riduzione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto appello e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 130,00).

### **Procedimento 91/A**

A.S.D. GIARRE CALCIO (CT) Avverso la sanzione dell'ammenda di € 300,00, la squalifica per sette gare del calciatore sig. Giulio Nirelli e la squalifica per cinque gare del calciatore sig. Matteo Ivan Cordima - Campionato Eccellenza Girone "B" Gara Giarre Calcio/Acireale del 19.12.2015 - C.U. n.192 del 23/12/2015.

Con tempestivo e rituale appello l'A.S.D. Giarre Calcio impugna le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportate, sostenendo in buona sintesi: a) che per quanto attiene alla sanzione dell'ammenda questa sarebbe illegittima in quanto sia i dirigenti iscritti in distinta che quelli preposti al servizio d'ordine hanno svolto il loro compito con assoluta diligenza, avendo assicurato in ogni momento l'incolumità della terna arbitrale e dei tesserati di entrambe le società; b) per ciò che attiene alla posizione del calciatore sig. Giulio Nirelli, che ricopriva la funzione di capitano, che questi non ha nell'occasione assunto alcun comportamento minaccioso né tanto meno ha posto in essere alcun atto di violenza. Egli, di contro, si è prodigato per sedare gli animi, invitando i propri compagni a rientrare nel loro spogliatoio e il confronto che ha avuto con i tesserati dell'Acireale è stato "civile e composto" tant'è che gli stessi hanno cessato gli schiamazzi in corso per festeggiare la vittoria; c) per ciò che riguarda la posizione del calciatore sig. Ivan Cordima, che anche questi non avrebbe posto in essere alcun comportamento minaccioso né tanto meno violento in danno degli avversari limitandosi solo ad invitare i tesserati della squadra avversaria ad esternare le manifestazioni di gioia per la vittoria nel loro spogliatoio, dovendo avere rispetto per chi era stato sconfitto.

Pertanto, ai fini istruttori, l'appellante chiede che venga disposta l'audizione del dirigente accompagnatore e dei due calciatori oggetto della squalifica, al fine di meglio descrivere i fatti verificatisi, mentre, nel merito, chiede l'annullamento di tutte le sanzioni o una loro rideterminazione in termini più equi in relazione a quanto effettivamente accaduto.

All'udienza odierna, dopo regolare convocazione, è comparso il segretario della società reclamante non munito di regolare delega non avendo i poteri di rappresentanza.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente dichiara inammissibile la richiesta istruttoria, in quanto non prevista dalle attuali norme del C.G.S.

Nel merito letto il rapporto del direttore di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati nel corso delle gare, rileva che al termine della gara, dopo che il Giarre era rientrato nel proprio spogliatoio, i calciatori dell'Acireale scendendo le scalinate di accesso allo spogliatoio festeggiavano la vittoria ottenuta. E' in questo momento che usciva dallo spogliatoio il calciatore sig. Giulio Nirelli, "nudo", che cominciava ad inveire nei confronti dei calciatori avversari avventandosi contro uno di essi colpendolo con dei pugni. A seguito di ciò si accendeva una rissa che durava circa 5 minuti coinvolgendo atleti e dirigenti di entrambe le squadre. In particolare l'arbitro ha rilevato che il sig. Giulio Nirelli, che con la sua azione aveva dato inizio alla rissa, oltre a colpire altri calciatori avversari colpiva anche un dirigente dell'Acireale.



Il direttore di gara, inoltre, ha individuato anche il calciatore del Giarre sig. Matteo Ivan Cordima colpire diversi calciatori avversari nei confronti dei quali assumeva anche un comportamento minaccioso.

In ragione di quanto sopra quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara così come non trova riscontro la circostanza che il Nirelli fosse il capitano della squadra.

Nondimeno il gravame può trovare parziale accoglimento dovendosi rideterminare in termini più equi, così come da dispositivo, la sanzione inflitta al calciatore sig. Matteo Ivan Cordima nonché la sanzione dell'ammenda mentre nessuna riduzione può essere concessa con riguardo alla sanzione inflitta carico del calciatore sig. Giulio Nirelli, risultando questa congrua a quanto dallo stesso posto in essere.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in quattro gare la squalifica a carico del calciatore sig. Matteo Ivan Cordima ed in € 250,00 la sanzione dell'ammenda confermando nel resto l'impugnato provvedimento.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

### **Procedimento 92/A**

A.S.D. PACHINO (RG) Avverso squalifica per sei gare calciatore sig. Vincenzo Paladino - Campionato Promozione Girone "C" Gara Real Avola/Pachino del 06/01/2016 - C.U. n.202 del 08/01/2016.

Con tempestivo e rituale gravame l'A.S.D. Pachino ha impugnato la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che il calciatore sig. Vincenzo Paladino, ha sì stratonato l'assistente ma solo per richiamare la sua attenzione in ordine al fatto che il goal appena segnato era stato annullato dal direttore di gara per l'evidente posizione irregolare di diversi calciatori avversari. Per la qualcosa chiede una riduzione in termini più equi della sanzione così come inflitta dal Giudice di prime cure.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti i rapporti degli ufficiali di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S., fanno piena prova circa i comportamenti posti in essere dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 40' del 2° tempo è stato espulso il calciatore sig. Vincenzo Paladino, perché questi ha stratonato l'assistente arbitro protestando vigorosamente nei suoi confronti.

In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento risultando la sanzione inflitta dal giudice di prime cure congrua e non suscettibile di alcuna riduzione, anche perché emessa al di sotto del minimo edittale di cui all'art. 19 comma 4 lett. d) del C.G.S., atteso che si è trattato di un singolo ed isolato episodio che non ha avuto ultronee conseguenze per l'ufficiale di gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

### **Procedimento 96/A**

A.S.D. Modica Calcio (RG) Avverso squalifica per 3 gare del calciatore sig. Giuseppe Fiore - Campionato Eccellenza girone "B" gara Troina/Modica del 06/01/2016 - C.U. n. 202 del 08/01/2016.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Modica Calcio ha impugnato la sanzione come riportata in epigrafe, assunta dal Giudice Sportivo Territoriale, sostenendo in buona sintesi che il calciatore sig. Giuseppe Fiore ha sì protestato nei confronti dell'assistente arbitrale, senza tuttavia aggiungere "*alcun altro epiteto o minaccia*".

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti i referti degli ufficiali di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituiscono piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione di svolgimento delle gare, rileva che al 20' del 2° tempo il sig. Giuseppe Fiore veniva espulso per avere rivolto un insulto ad uno degli assistenti arbitrali. Lo stesso veniva prontamente fatto allontanare da alcuni compagni e nel lasciare il terreno di gioco persisteva nel suo comportamento offensivo nei confronti dell'assistente assumendo peraltro anche un comportamento minaccioso.

In ragione di quanto sopra la sanzione così come inflitta dal primo Giudice appare congrua e non suscettibile di alcun pur minima riduzione in relazione a quanto posto in essere dal calciatore sig. Giuseppe Fiore.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto appello e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo € 130,00, non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

**Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 19/01/2016**

**Il Segretario  
Maria Gatto**

**Il Presidente  
Ing. Prof. Santino Lo Presti**